

# Coronavirus: no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati

*Milano, 2 marzo 2020* – Il Garante si è pronunciato in merito alle numerose istanze pervenutegli da parte di soggetti pubblici e privati in relazione alla raccolta di dati, anche relativi alla salute, in concomitanza con l'attuale emergenza sanitaria.

In particolare la pronuncia del Garante ha toccato due aspetti:

- la possibilità, per le aziende, di raccogliere, all'atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio;
- la possibilità, per i datori di lavoro, di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all'assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.

Il Garante ha chiarito che la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato in quanto deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate, quali gli operatori sanitari e i soggetti appartenenti al sistema attivato dalla protezione civile.

Ciò posto, quanto al tema degli accessi di visitatori e utenti, le autorità competenti hanno già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l'accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni

d'urgenza adottate. Tutti i titolari del trattamento sono, pertanto, invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

Analogamente, anche i datori di lavoro dovranno astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l'obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati. Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati

Permane per il datore di lavoro, nel quadro degli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.”

---

## DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.